

## CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA PER IL MERCATO LIBERO

VALIDE PER SITI ALIMENTATI IN BT AD USO DOMESTICO. DOCUMENTO ALLEGATO AL MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA

**OFFERTA VALIDA FINO AL 10/11/2025**

L'offerta è riservata ai nuovi clienti con fornitura in essere con altro operatore.

### SPESA PER LA MATERIA ENERGIA

#### Prezzo Componente Energia

L'offerta prevede un prezzo variabile aggiornato mensilmente e che resterà valido per i primi 12 mesi, secondo la seguente formula:

**Prezzo Luce = PUN Index GME  $\times$  (1+ $\lambda$ ) + Fee**, dove:

- PUN Index GME è l'indice definito ai sensi dell'articolo 13.3.9 del TIDE (Testo Integrato Dispacciamento Elettrico s.m.i.), calcolato dal GME come media ponderata dei prezzi zonal per le quantità acquistate in ciascuna zona del mercato MGP. L'indice viene determinato come media aritmetica mensile delle quotazioni orarie nel mese di fatturazione rilevato, in base alle fasce orarie applicate al cliente. Il valore massimo raggiunto dall'indice nel corso degli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,15036 €/kWh con riferimento al mese di Febbraio 2025; tutti i valori del PUN Index GME sono consultabili sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).
- $\lambda$  è il valore delle perdite di rete stabilite da ARERA pari al 10% per le forniture in bassa tensione.

Il valore della **Fee** comprensiva di perdite di rete, sarà costante e pari a:

| Fee Monoraria |
|---------------|
| 0,010 €/kWh   |

Con questa offerta, Illumia garantisce per i primi 12 mesi un limite massimo del Prezzo Luce (CAP sul Prezzo), pari a 0,205 €/kWh: qualora il Prezzo Luce, determinato dalla formula sopra indicata, dovesse superare questo valore, il Prezzo che sarà applicato al cliente per la materia energia sarà pari a 0,205 €/kWh (comprensivo delle relative perdite di rete).

Esempio: se per il mese "m", il risultato della formula Prezzo Luce = PUN Index GME  $\times$  (1+ $\lambda$ ) + Fee dovesse essere pari a 0,220 €/kWh (PUN=0,210 €/kWh e Fee=0,010 €/kWh, comprensivi di perdite di rete), il Prezzo Luce applicato in fattura, anziché essere 0,220 €/kWh, sarà pari al limite massimo sopraindicato, ovvero 0,205 €/kWh.

Inoltre, verranno applicati i seguenti corrispettivi:

- Corrispettivo Commercializzazione e Vendita in "quota fissa" pari a 120 €/punto di fornitura all'anno, ripartito su base mensile.
- Componente DispBT come definita dal TIV di volta in volta vigente (attualmente pari a 1,2311 €/punto di fornitura all'anno) ripartita su base mensile. Questa componente non verrà applicata in caso di utenza BT «Altri Usi».
- Corrispettivi di Dispacciamento previsti dalla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. e dal TIS (Del. ARERA n. 107/09 e s.m.i.), incluso il corrispettivo mercato capacità come indicato dall'art. 34.8bis del TIV e art. 18.1 del. 555/2017/R/com e s.m.i. per il servizio a tutele graduali e per le offerte PLACET, applicati ai consumi prelevati mensilmente.

I prezzi e i corrispettivi applicati in proporzione ai consumi prelevati sono da intendersi comprensivi delle perdite di rete, attualmente pari a 10%.

### SPESA PER TRASPORTO ENERGIA, GESTIONE CONTATORE E ONERI DI SISTEMA

Saranno applicati al Cliente gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (componenti ASOS e ARIM), servizio di aggregazione delle misure a seconda della tipologia di utenza. Gli oneri di sistema includono la componente Asos, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. I corrispettivi sopracitati sono stabiliti dall'ARERA e soggetti a periodico aggiornamento. Il Cliente si impegna a corrispondere tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema eventualmente stabiliti dall'ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta applicabili.

### SERVIZI AGGIUNTIVI

**Energia Verde** Illumia ti offre, per 12 mesi e senza costi aggiuntivi, la fornitura di energia certificata, tramite Garanzie di Origine, come prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Illumia, infatti, acquisterà annualmente le Garanzie di Origine da fonti rinnovabili necessarie a coprire i tuoi consumi di energia. Potrai così aiutare l'ambiente, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Per saperne di più sull'impegno di Illumia per l'ambiente, e ottenere maggiori informazioni su questo servizio, visita la pagina dedicata <https://www.illumia.it/save-the-planet/>.

### ALTRI CORRISPETTIVI

Nel caso di scelta di pagamento tramite Bollettino Postale, mancato allineamento o revoca dell'autorizzazione all'addebito in conto, il Cliente si impegna a versare un deposito cauzionale nell'ammontare indicato nella Del. ARERA 200/99 e nella Del. ARERA 229/2001 e s.m.i., ovvero: 11,50 € ogni kW di potenza impegnata per clienti domestici, 15,50 € ogni kW di potenza impegnata per clienti BT altri usi, importo equivalente a circa un mese di fornitura per clienti di diversa tipologia. Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, Illumia applicherà i costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalla Del. ARERA 568/2019 e un contributo in quota fissa, pari a € 23,00, per ciascuna prestazione indicata nell'art. 11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

La presente offerta prevede la possibilità per il Cliente di effettuare il pagamento tramite Addebito sul Conto Corrente Bancario (SEPA/SDD) o Bollettino Postale (negli Uffici Postali o nelle Ricevitorie Puntolis e Mooney).

### RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Al termine del periodo sopra indicato, il prezzo della materia energia (Prezzo Luce = PUN Index GME  $\times$  (1+ $\lambda$ ) + Fee) e i corrispettivi (ad esclusione del "limite massimo del Prezzo Luce" e il Servizio Aggiuntivo Energia Verde che saranno validi solo per i primi 12 mesi di fornitura) saranno rinnovati alle stesse condizioni per tutta la durata della fornitura, salva la possibilità per il Fornitore di comunicare le nuove condizioni economiche al Cliente con un preavviso di tre mesi rispetto all'entrata in vigore del nuovo prezzo in conformità alla procedura descritta dall'art. 11 delle CGF.

### IMPOSTE

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, consultare l'apposita sezione presente sul sito [www.illumia.it](http://www.illumia.it).

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo domestico che consuma 2.700 kWh all'anno nell'abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata

|                                                 |     |                                             |     |
|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| Componente energia                              | 47% | Servizi di rete e oneri generali di sistema | 30% |
| Corrispettivo di dispacciamento                 | 6%  | Di cui componente Asos                      | 11% |
| Commercializzazione e vendita (compreso DispBT) | 17% |                                             |     |

**Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente allegato al modulo dell'accettazione della proposta di fornitura.**

Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui alla normativa vigente. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa sul diritto di ripensamento presente sul sito [www.illumia.it](http://www.illumia.it).

**Bonus sociale:** Dal 1° gennaio 2021, per ricevere il bonus per disagio economico, sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate da energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il numero verde 800.166.654.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 11012025. Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CE, queste ultime prevarranno in deroga alle CGF.

**Mix Energetico relativo ai contratti con Energia Elettrica  
prodotta esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili**

Nel caso in cui il Cliente scelga il servizio *Energia Verde*, o qualora il contratto preveda la fornitura di Energia Elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, la composizione del mix energetico relativa all'offerta sarà quella indicata qui di seguito.

Se invece il Cliente non opta per un servizio che includa Energia Elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, o non sceglie un'offerta che preveda una fornitura prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, il mix energetico relativo all'offerta sarà quello riportato nell'ultima pagina della Scheda Sintetica.

| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                   | ANNO 2024                                                                                                                     | ANNO 2024                                                                                     |
| Fonti Rinnovabili         | 100%                                              | 51,83%                                                                                                                        | 17,78%                                                                                        |
| Carbone                   | 0%                                                | 1,52%                                                                                                                         | 10,62%                                                                                        |
| Gas Naturale              | 0%                                                | 42,01%                                                                                                                        | 59,46%                                                                                        |
| Prodotti Petroliiferi     | 0%                                                | 0,47%                                                                                                                         | 0,99%                                                                                         |
| Nucleare                  | 0%                                                | 0%                                                                                                                            | 4,50%                                                                                         |
| Lignite                   | 0%                                                | 0%                                                                                                                            | 0%                                                                                            |
| Altre Fonti               | 0%                                                | 4,17%                                                                                                                         | 6,64%                                                                                         |

La tabella mostra la composizione del Mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Illumia per un contratto di fornitura certificato tramite Garanzie di Origine come proveniente al 100% da fonti rinnovabili, il Mix energetico nazionale impiegato per la produzione di energia elettrica immessa nel Sistema elettrico italiano nel 2024 e, infine, il Mix energetico adottato da Illumia per la produzione di energia elettrica venduta nel 2024.

| SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA<br>OFFERTA ILLUMIA SICURINSIEME |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 11/10/2025, valida fino alla data del 10/11/2025          |

Le condizioni economiche e contrattuali del servizio di maggior tutela, la cui stima di spesa annua è riportata nella presente scheda, sono disponibili solo per i clienti vulnerabili, come definiti dalla normativa vigente. Per ottenere ulteriori informazioni consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [www.arera.it/consumatori](http://www.arera.it/consumatori) o chiami il numero verde 800.166.654.

| Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)                           |                          |                             |                                                               |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza     |                          |                             |                                                               |                                                                                   |
| Consumo annuo (kWh)                                                            | A<br>Offerta ILLUMIA (€) | B<br>Servizio di tutela (€) | C=A-B<br>Minore spesa (segno-) o maggiore spesa (segno +) (€) | D=(A-B)/(Bx100)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (%) |
| 1.500                                                                          | 499,49                   | 420,77                      | +78,72                                                        | +18,71%                                                                           |
| 2.200                                                                          | 629,97                   | 550,22                      | +79,75                                                        | +14,49%                                                                           |
| 2.700                                                                          | 723,18                   | 642,69                      | +80,49                                                        | +12,52%                                                                           |
| 3.200                                                                          | 816,39                   | 735,15                      | +81,24                                                        | +11,05%                                                                           |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza |                          |                             |                                                               |                                                                                   |
| 900                                                                            | 478,28                   | 400,45                      | +77,83                                                        | +19,44%                                                                           |
| 4.000                                                                          | 1056,16                  | 973,74                      | +82,42                                                        | +8,46%                                                                            |
| Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza   |                          |                             |                                                               |                                                                                   |
| 3.500                                                                          | 910,23                   | 828,55                      | +81,68                                                        | +9,86%                                                                            |
| Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza     |                          |                             |                                                               |                                                                                   |
| 6.000                                                                          | 1414,18                  | 1328,8                      | +85,38                                                        | +6,43%                                                                            |

La stima della spesa annua comprende eventuali servizi "NON OPZIONALI" presenti nell'Offerta. I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall'Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3. I valori degli oneri utilizzati per i calcoli della spesa annua sono quelli pubblicati dall'autorità per il IV trimestre del 2025.

| Fasce Orarie |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fascia F1    | Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali                                                 |
| Fascia F2    | Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dei giorni feriali e dalle 7 alle 23 del sabato. |
| Fascia F3    | Dalle 23 alle 7 dei giorni feriali e tutto il giorno la domenica e i festivi.      |

| ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI   |                        |           |
|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Descrizione dell'onere/servizio | Corrispettivo Previsto |           |
| Variazione di potenza           | 23,00 € una tantum     | Opzionale |
| Voltura                         | 23,00 € una tantum     | Opzionale |
| Nuovo allaccio                  | 23,00 € una tantum     | Opzionale |
| Cessazione della presa          | 23,00 € una tantum     | Opzionale |
| Subentro                        | 23,00 € una tantum     | Opzionale |
|                                 |                        |           |
|                                 |                        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di indicizzazione/variazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Al termine del periodo indicato nelle Condizioni Economiche, il prezzo della materia energia (Prezzo Luce = PUN Index GME *(1+λ) + Fee) e i corrispettivi (ad esclusione del "limite massimo del Prezzo Luce" e il Servizio Aggiuntivo Energia Verde che saranno validi solo per i primi 12 mesi di fornitura) saranno rinnovati alle stesse condizioni per tutta la durata della fornitura, salva la possibilità per il Fornitore di comunicare le nuove condizioni economiche al Cliente con un preavviso di tre mesi rispetto all'entrata in vigore del nuovo prezzo in conformità alla procedura descritta dall'art. 11 delle CGF. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione dello sconto e/o del bonus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bonus Mercato Tutelato: Bonus di 30€ in prima fattura per i clienti provenienti dal Mercato Tutelato. Illumia effettuerà le opportune verifiche sul mercato di provenienza del cliente, al termine delle quali, per i clienti che risulteranno provenienti dal Mercato Tutelato, erogherà il suddetto bonus in prima fattura. |

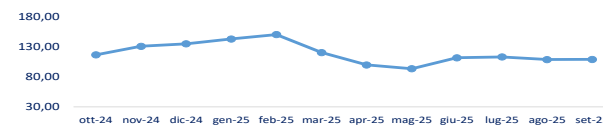
|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altri dettagli sull'offerta</b>                                                 |
| La tariffa indicata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) varia mensilmente. |

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

| SCHEDA SINTETICA ILLUMIA SICURINSIEME<br>CODICE 000155ETVML28XXZZ02732Z251011E01 -<br>OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 11/10/2025 AL 10/11/2025 |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venditore                                                                                                                                           | Illumia Spa<br>Tel 800 80 88 80<br>Via de' Carracci 69/2 - 40129 Bologna<br>servizioclienti@illumia.it |
| Durata del contratto                                                                                                                                | Indeterminata                                                                                          |
| Condizioni dell'offerta                                                                                                                             | Valide per siti ad uso non domestico                                                                   |
| Metodi e canali di pagamento                                                                                                                        | SEPA/SDD o Bollettino Postale                                                                          |
| Frequenza di fatturazione                                                                                                                           | Bimestrale                                                                                             |
| Garanzie richieste                                                                                                                                  | Deposito Cauzionale                                                                                    |

| SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)                                                                                                                                                               |                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Consumo annuo (kWh)                                                                                                                                                                                      | Spesa annua stimata dell'offerta |                 |
|                                                                                                                                                                                                          | Prezzo Monorario                 | Prezzo Bioraria |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza                                                                                                                               |                                  |                 |
| 1.500                                                                                                                                                                                                    | 499,49                           | 478,79          |
| 2.200                                                                                                                                                                                                    | 629,97                           | 599,61          |
| 2.700                                                                                                                                                                                                    | 723,18                           | 685,92          |
| 3.200                                                                                                                                                                                                    | 816,39                           | 772,23          |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza                                                                                                                           |                                  |                 |
| 900                                                                                                                                                                                                      | 478,28                           | 350,87          |
| 4.000                                                                                                                                                                                                    | 1.056,16                         | 489,88          |
| Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza                                                                                                                             |                                  |                 |
| 3.500                                                                                                                                                                                                    | 910,23                           | 861,93          |
| Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza                                                                                                                               |                                  |                 |
| 6.000                                                                                                                                                                                                    | 1.414,18                         | 1.331,38        |
| Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas <a href="http://www.ilportaleofferte.it">www.ilportaleofferte.it</a> |                                  |                 |

| MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e tempistiche          | <p>Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'ARERA. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità definite dall'ARERA, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A.R. o PEC al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.</p> |
| Onere di recesso anticipato     | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| CONDIZIONI ECONOMICHE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Prezzo materia prima energia    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prezzo Variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Costo per consumi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Indice                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUN Index GME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Periodicità indice              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Grafico indice (12 mesi)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <table><caption>PUN Index GME (12 mesi)</caption><thead><tr><th>Mese</th><th>Indice</th></tr></thead><tbody><tr><td>ott-24</td><td>110</td></tr><tr><td>nov-24</td><td>120</td></tr><tr><td>dic-24</td><td>125</td></tr><tr><td>gen-25</td><td>130</td></tr><tr><td>feb-25</td><td>140</td></tr><tr><td>mar-25</td><td>120</td></tr><tr><td>apr-25</td><td>100</td></tr><tr><td>mag-25</td><td>90</td></tr><tr><td>giu-25</td><td>110</td></tr><tr><td>lug-25</td><td>115</td></tr><tr><td>ago-25</td><td>110</td></tr><tr><td>set-25</td><td>110</td></tr></tbody></table> | Mese | Indice | ott-24 | 110 | nov-24 | 120 | dic-24 | 125 | gen-25 | 130 | feb-25 | 140 | mar-25 | 120 | apr-25 | 100 | mag-25 | 90 | giu-25 | 110 | lug-25 | 115 | ago-25 | 110 | set-25 | 110 |
| Mese                            | Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| ott-24                          | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| nov-24                          | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| dic-24                          | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| gen-25                          | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| feb-25                          | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| mar-25                          | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| apr-25                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| mag-25                          | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| giu-25                          | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| lug-25                          | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| ago-25                          | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| set-25                          | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUN Index GME + 0,02548 €/kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Costo fisso anno                | Costo per potenza impegnata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| 121,23 €/anno*                  | 0,00 €/kW*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Altre voci di costo             | Saranno applicati al Cliente gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (componenti ASOS e ARIM), servizio di aggregazione delle misure. Gli oneri di sistema includono la componente Asos, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. I corrispettivi sopracitati sono stabiliti dall'ARERA e soggetti a periodico aggiornamento. Il Cliente si impegna a corrispondere tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema eventualmente stabiliti dall'ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta applicabili.<br>I corrispettivi sono indicati nella tabella riepilogativa**. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Imposte                         | <a href="https://www.illumia.it/assistenza/faq-energia-elettrica/imposte-sullenergia-elettrica/">https://www.illumia.it/assistenza/faq-energia-elettrica/imposte-sullenergia-elettrica/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Sconti e bonus                  | Bonus Mercato Tutelato: Bonus di 30€ in prima fattura per i clienti provenienti dal Mercato Tutelato. Illumia effettuerà le opportune verifiche sul mercato di provenienza del cliente, al termine delle quali, per i clienti che risulteranno provenienti dal Mercato Tutelato, erogherà il suddetto bonus in prima fattura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi | Energia Verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inclusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Durata condizioni e rinnovo     | Al termine del periodo indicato nelle Condizioni Economiche, il prezzo della materia energia (Prezzo Luce = PUN Index GME *(1+λ) + Fee) e i corrispettivi (ad esclusione del "limite massimo del Prezzo Luce" e il Servizio Aggiuntivo Energia Verde che saranno validi solo per i primi 12 mesi di fornitura) saranno rinnovati alle stesse condizioni per tutta la durata della fornitura, salva la possibilità per il Fornitore di comunicare le nuove condizioni economiche al Cliente con un preavviso di tre mesi rispetto all'entrata in vigore del nuovo prezzo in conformità alla procedura descritta dall'art. 11 delle CGF.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
| Altre caratteristiche           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |     |        |     |        |     |        |     |

\*Escluse le imposte. Il valore è dato dalla sommatoria delle componenti indicate nella spesa per la materia energia delle Condizioni Economiche.

| OPERATORE COMMERCIALE              |              |
|------------------------------------|--------------|
| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|                                    |              |

| ALTRE INFORMAZIONI                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it/consumatori">www.arera.it/consumatori</a> o chiami il numero verde 800.166.654.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diritto di ripensamento                                           | Il diritto di ripensamento è previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio. Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto ai sensi del Codice del Consumo senza oneri entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 giorni per il Contratto concluso nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente o di escursioni organizzate dal Fornitore con scopi o effetti promozionali. L'esecuzione del Contratto verrà avviata solo una volta trascorso il periodo per l'esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente può richiedere esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto: in tal caso il Cliente Consumatore, una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto col medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non potrà più esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti dalla normativa e sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti per dare esecuzione al contratto. La richiesta di esecuzione immediata del contratto, nei soli casi di attivazione contrattuale in seguito a switching da altro fornitore, non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 13 delle CGF e art. 5 delle CGF Placet per i clienti domestici. |
| Attivazione della fornitura                                       | L'attivazione della Fornitura avverrà alla data indicata nell'Accettazione. Se tale data dovesse subire variazioni, verrà mandata comunicazione motivata contenente la data diversa di avvio della fornitura ai recapiti disponibili. Nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione di settore, rimane fermo nelle more dei tempi tecnici necessari per l'attivazione della fornitura il diritto del Cliente di concludere un contratto di fornitura con un altro fornitore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dati di lettura                                                   | Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 6.2 delle CGF, art. 11.13 delle CGF Placet per i clienti domestici e art. 10.13 delle CGF Placet per i clienti non domestici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ritardo nei pagamenti                                             | In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora del Cliente. Il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorsi 25 giorni (per i clienti in Bassa Tensione, finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile) e 40 giorni (per i clienti non connessi in Bassa Tensione) dalla ricezione della costituzione in mora. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza dei clienti in BT, persistendo la morosità, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 6.4 e 6.5 delle CGF, art. 11.10 e art. 14 delle CGF Placet per i clienti domestici, art. 10.10 e art. 13 delle CGF Placet per i clienti non domestici.                                                                                                 |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Modulo per l'esercizio del ripensamento                                  |
| Livelli di qualità commerciale                                           |
| Ogni ulteriore documento o informazione ai sensi della normativa vigente |

In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere.

| **Tabella riepilogativa<br>Altre voci di costo<br>DOMESTICI |                                                   | Abitazioni di residenza anagrafica                                                                                            |        | Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica |                                                                                               | **Tabella riepilogativa<br>Altre voci di costo<br>NON DOMESTICI |         | Trasporto e gestione del contatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A sos   | Oneri di sistema |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
|                                                             |                                                   | Trasporto e gestione del contatore                                                                                            | A sos  | Oneri di sistema                              | Trasporto e gestione del contatore                                                            |                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  | A sos |
| Quota energia (euro/kWh)                                    |                                                   | 0,01352                                                                                                                       | 0,0297 | 0,0313                                        | 0,01352                                                                                       | 0,0297                                                          | 0,0313  | Quota energia (euro/kWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |       |
| Quota fissa (euro/anno)                                     |                                                   | 22,8000                                                                                                                       | -      | -                                             | 22,8000                                                                                       | 90,6420                                                         | 90,6420 | Quota fissa (euro/anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,1553 | 11,9472          |       |
| Quota potenza (euro/kW/anno)                                |                                                   | 25,2788                                                                                                                       | -      | -                                             | 25,2788                                                                                       | -                                                               | -       | Quota potenza (euro/kW/anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,3860 | 13,68            |       |
|                                                             |                                                   |                                                                                                                               |        |                                               |                                                                                               |                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |
| Fonti primarie utilizzate                                   | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) |        |                                               | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |                                                                 |         | La tabella mostra la composizione del Mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Illumia per un contratto di fornitura non proveniente da fonti rinnovabili, il Mix energetico nazionale impiegato per la produzione di energia elettrica immessa nel Sistema elettrico italiano nel 2024 e, infine, il Mix energetico adottato da Illumia per la produzione di energia elettrica venduta nel 2024.<br><br>Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE) |         |                  |       |
|                                                             | ANNO 2024                                         | ANNO 2024                                                                                                                     |        |                                               | ANNO 2024                                                                                     |                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |
|                                                             | Fonti Rinnovabili                                 | 8,04%                                                                                                                         | 51,83% |                                               |                                                                                               | 17,78%                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |
|                                                             | Carbone                                           | 11,88%                                                                                                                        | 1,52%  |                                               |                                                                                               | 10,62%                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |
|                                                             | Gas Naturale                                      | 66,51%                                                                                                                        | 42,01% |                                               |                                                                                               | 59,46%                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |
|                                                             | Prodotti Petroliiferi                             | 1,11%                                                                                                                         | 0,47%  |                                               |                                                                                               | 0,99%                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |
|                                                             | Nucleare                                          | 5,03%                                                                                                                         | 0%     |                                               |                                                                                               | 4,50%                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |
|                                                             | Lignite                                           | 0%                                                                                                                            | 0%     |                                               |                                                                                               | 0%                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |
|                                                             | Altre Fonti                                       | 7,43%                                                                                                                         | 4,17%  |                                               |                                                                                               | 6,64%                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |       |

Le Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato sono inoltre consultabili al seguente link:

<https://www.arera.it/it/dati/condec.htm>

## CONDIZIONI ECONOMICHE GAS NATURALE PER IL MERCATO LIBERO

VALIDE PER SITI AD USO DOMESTICO. ALLEGATO AL MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA

OFFERTA VALIDA FINO AL 10/11/2025

L'offerta è riservata ai nuovi clienti con fornitura in essere con altro operatore.

### SPESA PER LA MATERIA GAS

#### Prezzo Componente Gas

L'offerta prevede un prezzo variabile aggiornato mensilmente e che resterà valido per tutta la durata della fornitura, secondo la seguente formula:

#### Prezzo Gas = PSV + Fee

dove il **PSV** sarà determinato dalla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicato nell'“European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in Eur/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo “PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà “PSV Price Assessment - Weekend” e in caso di Bank Holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà “PSV Price Assessment - Weekend”, (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello del giorno immediatamente precedente. PSV espresso in €/MWh è convertito in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0107. Il fornitore renderà disponibile l'indice PSV nell'Area Riservata del Cliente sul sito [www.illumia.it](http://www.illumia.it) o tramite e-mail scrivendo al Servizio Clienti. Il valore massimo raggiunto dall'indice PSV nel corso degli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,5662 €/Smc (PCS 0,038520 GJ/Smc) con riferimento al mese di Febbraio 2025.

Il valore della **Fee** sarà costante e pari a **0,05 €/Smc**.

Inoltre, verranno fatturati i seguenti corrispettivi:

- Corrispettivo Commercializzazione e Vendita in “quota fissa” pari a 120,00 €/punto di riconsegna all'anno, ripartito su base mensile.

I corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di Gas Naturale, sono riferiti ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente di conversione dei volumi “C” pari a 1, così come definito dalla delibera all'art 6 della RTDG (Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas). I valori effettivi dei corrispettivi sopra indicati sono pertanto suscettibili di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS approvati dall'ARERA per l'ambito tariffario nel quale si trova il punto di riconsegna e sono calcolati in funzione di alcuni parametri come ad esempio altitudine e zona climatica.

### SPESA PER TRASPORTO GAS, GESTIONE CONTATORE E ONERI DI SISTEMA

Al Cliente verranno addebitati le componenti tariffarie del trasporto, distribuzione, misura ed ulteriori oneri di sistema per l'ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, come stabiliti dall'ARERA nel TIVG.

### ALTRI CORRISPETTIVI

Nel caso di scelta di pagamento tramite Bollettino Postale, mancato allineamento o revoca dell'autorizzazione all'addebito in conto, il Cliente si impegna a versare un deposito cauzionale nell'ammontare indicato nella Del. ARERA 200/99 e nella Del. ARERA 229/2001 e s.m.i., ovvero: 11,50 € ogni kW di potenza impegnata per clienti domestici, 15,50 € ogni kW di potenza impegnata per clienti BT altri usi, importo equivalente a circa un mese di fornitura per clienti di diversa tipologia. Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, Illumia applicherà i costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalla Del. ARERA 568/2019 e un contributo in quota fissa, pari a € 23,00, per ciascuna prestazione indicata nell'art. 11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

La presente offerta prevede la possibilità per il Cliente di effettuare il pagamento tramite Addebito sul Conto Corrente Bancario (SEPA/SDD) o Bollettino Postale (negli Uffici Postali o nelle Ricevitorie Puntolis e Mooney).

### RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche si intendono a tempo indeterminato e pertanto non sono soggette a rinnovo, salva la possibilità per il Fornitore di comunicare le nuove condizioni economiche al Cliente con un preavviso di tre mesi rispetto all'entrata in vigore del nuovo prezzo in conformità alla procedura descritta dall'art. 11 delle CGF.

### IMPOSTE

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, consultare l'apposita sezione presente sul sito [www.illumia.it](http://www.illumia.it).

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo domestico che consuma 1.400 Smc all'anno nell'ambito tariffario nord orientale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Componente Gas                              | 52% |
| Commercializzazione e vendita               | 11% |
| Servizi di rete e oneri generali di sistema | 37% |

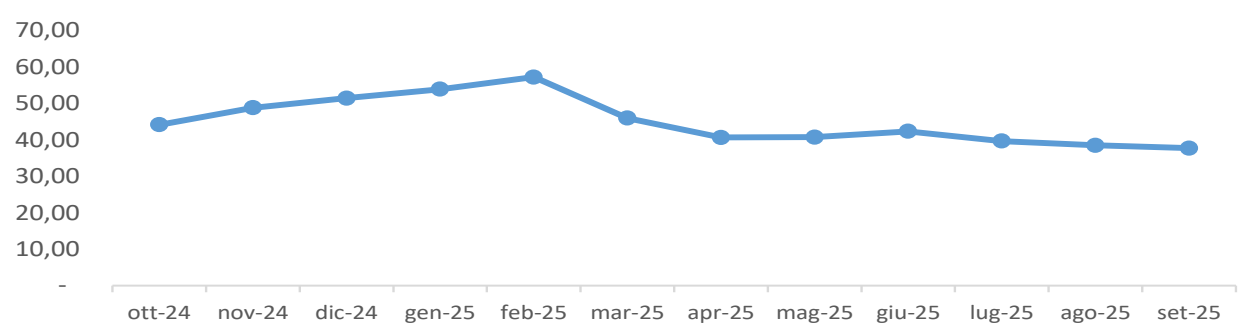
**Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente allegato al modulo dell'accettazione della proposta di fornitura.**

Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui alla normativa vigente. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa sul diritto di ripensamento presente sul sito [www.illumia.it](http://www.illumia.it).

**Bonus sociale:** Dal 1° gennaio 2021, per ricevere il bonus per disagio economico, sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate da energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il numero verde 800.166.654.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 11012025. Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CE, queste ultime prevarranno in deroga alle CGF.

| SCHEDA SINTETICA ILLUMIA SICURINSIEME GAS - CODICE 000155GSVML20XXZZZ03130Z251011G |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFFERTA GAS VALIDA DAL 11/10/2025 AL 10/11/2025                                    |                                                                                                        |
| Venditore                                                                          | Illumia Spa<br>Tel 800 80 88 80<br>Via de' Carracci 69/2 - 40129 Bologna<br>servizioclienti@illumia.it |
| Durata del contratto                                                               | Indeterminata                                                                                          |
| Condizioni dell'offerta                                                            | Valide per siti ad uso domestico                                                                       |
| Metodi e canali di pagamento                                                       | SEPA/SDD o Bollettino Postale                                                                          |
| Frequenza di fatturazione                                                          | Mensile                                                                                                |
| Garanzie richieste                                                                 | Deposito Cauzionale                                                                                    |

| CONDIZIONI ECONOMICHE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezzo materia prima energia    | Prezzo Variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Costo per consumi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indice                          | PSVDAm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Periodicità indice              | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grafico indice (12 mesi)        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Totale                          | PSVDAm + 0,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Costo fisso anno                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120,00 €/anno*                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altre voci di costo             | Al Cliente verranno addebitati le componenti tariffarie del trasporto, distribuzione, misura ed ulteriori oneri di sistema per l'ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, come stabiliti dall'ARERA nel TIVG. I corrispettivi sono indicati nella tabella riepilogativa**.                                                   |
| Imposte                         | <a href="https://www.illumia.it/assistenza/faq-gas-naturale/imposte-sul-gas-naturale/">https://www.illumia.it/assistenza/faq-gas-naturale/imposte-sul-gas-naturale/</a>                                                                                                                                                                       |
| Sconti e bonus                  | Non sono previsti sconti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata condizioni e rinnovo     | Le condizioni economiche si intendono a tempo indeterminato e pertanto non sono soggette a rinnovo, salva la possibilità per il Fornitore di comunicare le nuove condizioni economiche al Cliente con un preavviso di tre mesi rispetto all'entrata in vigore del nuovo prezzo in conformità alla procedura descritta dall'art. 11 delle CGF. |
| Altre caratteristiche           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*Escluse le imposte. Il valore è dato dalla sommatoria delle componenti indicate nella spesa per la materia gas delle Condizioni Economiche.

| MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e tempistiche          | Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'ARERA. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità definite dall'ARERA, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A.R. o PEC al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa. |
| Onere di recesso anticipato     | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)                                                               |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Consumo annuo<br>(Smc)                                                                                   | Spesa Annuale stimata dell'offerta |
| <b>Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria)</b>                            |                                    |
| 120                                                                                                      | 243,92                             |
| 480                                                                                                      | 498,14                             |
| 700                                                                                                      | 647,20                             |
| 1.400                                                                                                    | 1.121,50                           |
| 2.000                                                                                                    | 1.525,75                           |
| 5.000                                                                                                    | 3.542,78                           |
| <b>Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)</b> |                                    |
| 120                                                                                                      | 234,40                             |
| 480                                                                                                      | 485,41                             |
| 700                                                                                                      | 633,00                             |
| 1.400                                                                                                    | 1.102,58                           |
| 2.000                                                                                                    | 1.502,75                           |
| 5.000                                                                                                    | 3.499,31                           |
| <b>Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)</b>                                             |                                    |
| 120                                                                                                      | 239,14                             |
| 480                                                                                                      | 499,89                             |
| 700                                                                                                      | 652,92                             |
| 1.400                                                                                                    | 1.139,84                           |
| 2.000                                                                                                    | 1.554,90                           |
| 5.000                                                                                                    | 3.626,04                           |
| <b>Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)</b>                     |                                    |
| 120                                                                                                      | 233,56                             |
| 480                                                                                                      | 501,90                             |
| 700                                                                                                      | 659,19                             |
| 1.400                                                                                                    | 1.159,62                           |
| 2.000                                                                                                    | 1.586,31                           |
| 5.000                                                                                                    | 3.715,64                           |
| <b>Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)</b>                                       |                                    |
| 120                                                                                                      | 251,71                             |
| 480                                                                                                      | 538,53                             |
| 700                                                                                                      | 706,15                             |
| 1.400                                                                                                    | 1.239,47                           |
| 2.000                                                                                                    | 1.694,43                           |
| 5.000                                                                                                    | 3.965,29                           |
| <b>Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)</b>                                                |                                    |
| 120                                                                                                      | 261,53                             |
| 480                                                                                                      | 571,32                             |
| 700                                                                                                      | 751,78                             |
| 1.400                                                                                                    | 1.325,97                           |
| 2.000                                                                                                    | 1.816,07                           |
| 5.000                                                                                                    | 4.262,81                           |
| <b>Ambito tariffario: Sardegna</b>                                                                       |                                    |
| 120                                                                                                      | 261,53                             |
| 480                                                                                                      | 571,32                             |
| 700                                                                                                      | 751,78                             |
| 1.400                                                                                                    | 1.325,97                           |
| 2.000                                                                                                    | 1.816,07                           |
| 5.000                                                                                                    | 4.262,81                           |

La stima della spesa annua comprende eventuali servizi “NON OPZIONALI” presenti nell’Offerta. I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,003852 GJ/Sm3, C=1. I valori degli oneri utilizzati per i calcolo della spesa annua sono quelli pubblicati dall'autorità per il IV trimestre 2025. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

| OPERATORE COMMERCIALE              |              |
|------------------------------------|--------------|
| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|                                    |              |

| ALTRE INFORMAZIONI                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it/consumatori">www.arera.it/consumatori</a> o chiami il numero verde 800.166.654.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diritto di ripensamento                                           | Il diritto di ripensamento è previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio. Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto ai sensi del Codice del Consumo senza oneri entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 giorni per il Contratto concluso nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente o di escursioni organizzate dal Fornitore con scopi o effetti promozionali. L'esecuzione del Contratto verrà avviata solo una volta trascorso il periodo per l'esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente può richiedere esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto: in tal caso il Cliente Consumatore, una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto col medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non potrà più esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti dalla normativa e sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti per dare esecuzione al contratto. La richiesta di esecuzione immediata del contratto, nei soli casi di attivazione contrattuale in seguito a switching da altro fornitore, non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 13 delle CGF e art. 5 delle CGF Placet per i clienti domestici. |
| Attivazione della fornitura                                       | L'attivazione della Fornitura avverrà alla data indicata nell'Accettazione. Se tale data dovesse subire variazioni, verrà mandata comunicazione motivata contenente la data diversa di avvio della fornitura ai recapiti disponibili. Nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione di settore, rimane fermo nelle more dei tempi tecnici necessari per l'attivazione della fornitura il diritto del Cliente di concludere un contratto di fornitura con un altro fornitore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dati di lettura                                                   | Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 6.2 delle CGF, art. 11.13 delle CGF Placet per i clienti domestici e art. 10.13 delle CGF Placet per i clienti non domestici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ritardo nei pagamenti                                             | In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora del Cliente. Il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorsi 25 giorni (per i clienti in Bassa Tensione, finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile) e 40 giorni (per i clienti non connessi in Bassa Tensione) dalla ricezione della costituzione in mora. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza dei clienti in BT, persistendo la morosità, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 6.4 e 6.5 delle CGF, art. 11.10 e art. 14 delle CGF Placet per i clienti domestici, art. 10.10 e art. 13 delle CGF Placet per i clienti non domestici.                                                                                                 |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Modulo per l'esercizio del ripensamento                                  |
| Livelli di qualità commerciale                                           |
| Ogni ulteriore documento o informazione ai sensi della normativa vigente |

In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

| **Tabella riepilogativa<br>Altre voci di costo | Trasporto e gestione del contatore |                |            |                         |                           |             |            | Oneri di sistema<br>DOMESTICI | Oneri di sistema<br>CONDOMINI |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                | nord<br>occidentale                | nord orientale | centrale   | centro-sud<br>orientale | centro-sud<br>occidentale | meridionale | sardegna   | Tutti                         | Tutti                         |
| <b>Quota energia (euro/smc)</b>                |                                    |                |            |                         |                           |             |            |                               |                               |
| consumo Smc/anno: da 0 a 120                   | 0,1266                             | 0,1266         | 0,1266     | 0,1266                  | 0,1266                    | 0,1266      | 0,1266     | 0,0367                        | 0,0406                        |
| da 121 a 480                                   | 0,2242                             | 0,1986         | 0,2257     | 0,2468                  | 0,2981                    | 0,3619      | 0,3619     | 0,0863                        | 0,0902                        |
| da 481 a 1.560                                 | 0,2160                             | 0,1925         | 0,2173     | 0,2366                  | 0,2836                    | 0,3419      | 0,3419     | 0,0660                        | 0,0699                        |
| da 1.561 a 5.000                               | 0,2163                             | 0,1928         | 0,2176     | 0,2370                  | 0,2842                    | 0,3428      | 0,3428     | 0,0604                        | 0,0643                        |
| da 5.001 a 80.000                              | 0,1936                             | 0,1760         | 0,1946     | 0,2091                  | 0,2444                    | 0,2882      | 0,2882     | 0,0537                        | 0,0576                        |
| da 80.001 a 200.000                            | 0,1605                             | 0,1516         | 0,1610     | 0,1684                  | 0,1862                    | 0,2084      | 0,2084     | 0,0438                        | 0,0477                        |
| <b>Quota fissa (euro/anno)</b>                 |                                    |                |            |                         |                           |             |            |                               |                               |
| portata contatore: classe fino a G6 *          | 78,4900                            | 66,9600        | 71,7000    | 66,1200                 | 84,2700                   | 94,0900     | 94,0900    | -21,6300                      | -21,6300                      |
| classe da G10 a G40                            | 577,8400                           | 469,0000       | 493,5100   | 467,0600                | 640,3100                  | 655,0800    | 655,0800   | 0,0000                        | 0,0000                        |
| classe oltre G40                               | 1.126,6100                         | 964,0600       | 1.021,0100 | 966,6200                | 1.286,6300                | 1.413,0100  | 1.413,0100 | 0,0000                        | 0,0000                        |

I dati in tabella sono relativi al IV trimestre 2025.

Le Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato sono inoltre consultabili al seguente link:

<https://www.arera.it/it/dati/condec.htm>